

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1957</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TANTALO, LOBIANCO, NUCCI, MAZZARRINO**

*Presentata il 30 marzo 1973*

### Valutazione del servizio prestato dalle assistenti rurali ai fini del trattamento di quiescenza

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Le assistenti rurali furono immesse nel ruolo tecnico (carriera di concetto) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il 1° luglio 1964 in seguito al superamento del concorso per titoli previsto dall'articolo 39 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Attualmente, con l'entrata in vigore del decentramento regionale, le assistenti rurali prestano servizio alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle Regioni.

Prima del loro inquadramento prestarono, per circa sei anni, servizio presso gli uffici dello stesso Ministero come vincitrici di concorso per titoli ed esami per la concessione di borse di studio, svolgendo funzioni identiche a quelle loro assegnate in seguito alla immissione in ruolo. I lusinghieri risultati della loro attività, espletata in condizioni non sempre facili e superando notevoli ostacoli sia materiali che psicologici, furono molto apprezzati dall'amministrazione.

Infatti, la creazione dell'apposito ruolo di assistenti rurali può considerarsi la diretta conseguenza dell'utilità del servizio da loro svolto come borsiste in favore delle famiglie rurali.

Questa positiva esperienza nel settore della propaganda ed assistenza tecnica alle donne rurali, ha fatto ritenere quanto mai opportuna la continuazione della loro attività, resasi sempre più necessaria ai fini dell'aggiornamento delle famiglie rurali verso una agricoltura moderna ed aperta alle nuove tecniche ed ai nuovi indirizzi, con l'immissione delle borsiste in un apposito ruolo del Ministero.

Ora le assistenti rurali, che hanno così ben meritato nell'espletamento delle loro delicate e complesse funzioni, rivendicano il diritto di riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato come vincitrici di borse di studio presso gli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il servizio prestato dal personale del ruolo tecnico delle assistenti rurali, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e delle Regioni, presso gli uffici dello stesso Ministero in qualità di borsiste di economia domestica rurale, è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 7 aprile 1948, n. 262.

Il predetto servizio è altresì ricongiungibile con quello prestato dalle assistenti rurali di cui al comma precedente presso le Regioni, dopo il loro trasferimento disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.